

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
Dir. Gen. del Commercio Interno e dei Consumi Industriali  
Servizio Centrale Metrico

Prot.n.345047

Roma, 7 gennaio 1971

- Q. vent*
- Agli UFFICI PROVINCIALI METRICI  
LORO SEDI
  - Al MINISTERO DELLE FINANZE  
D.G. delle Dogane e delle  
Imposte Indirette- R O M A

e, p. c. : - All'UFFICIO CENTRALE METRICO  
R O M A

OGGETTO: Impianti di prova di misuratori volumetrici di prodotti petroliferi. Casi particolari concernenti gli strumenti di portata non superiore a 1000 litri al minuto.

C I R C O L A R E N° 1

Come è noto, con D.M. 22 ottobre 1969, n. 198483, in occasione della ammissione alla verifica metrica di misuratori volumetrici di carburanti denominati "AROV-BOPP & REUTER" venne resa obbligatoria la norma che i misuratori di carburanti liquidi, di grande portata, per essere legalizzati in sede di verifica prima e periodica, dovevano essere corredati di un idoneo impianto di prova; è noto, altresì, che per tutti i consimili strumenti ammessi in epoca successiva, i relativi provvedimenti hanno dato conferma di detta norma.

E' noto, infine, che le disposizioni di che trattasi - peraltro, obiettivamente motivate, in senso assoluto, dalla esigenza metrologica di disporre di mezzi e metodi di controllo adeguati, per potenzialità e grado di precisione, agli strumenti da verificare - trasse origine, in maniera formale, da analoghe prescrizioni emanate dal Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Dogane, previamente concordate con questo Servizio Centrale Metrico, con sua Circolare Ministeriale 18 agosto 1966, n. 4468, all'atto in cui il predetto Dicastero autorizzò, ai fini fiscali, l'accertamento dei prodotti petroliferi a mezzo di misuratori volumetrici.

E' stato ora richiesto a questo Ministero, da parte di fabbricanti metrici, di aziende petrolifere e di Uffici provinciali metrici, quale significato debba essere attribuito alla notazione "impianto di prova" nei casi in cui la portata dei misuratori non superi i mille litri al minuto, per i quali la verifica può essere effettuata con misure campioni di capacità non superiore al doppio chilolitro, e cioè con strumenti di controllo non necessariamente vincolati ad installazioni fisse.

..//.

L'articolo 2, paragrafo 3), del precitato D.M. 22 ottobre 1964, n. 198484, presupponendo, difatti, che gli impianti di prova siano corredati di recipienti campioni della capacità di 5 kl ed oltre, vincolati a circuiti idraulici di natura complessa, indica una serie di accorgimenti tecnici che ne assicurano la funzionalità e ne subordinano l'impiego ad un preventivo esame, ed approvazione, da parte del Ministero.

La richiesta è pertinente e pertanto si chiarisce quanto segue:

- 1 - la necessità di procedere, caso per caso, all'esame degli impianti di prova di misuratori di grande portata deriva, essenzialmente, dalla duplice esigenza di accertare che le caratteristiche delle tubazioni che collegano i misuratori con i serbatoi di prelievo e di convogliamento e con le misure campioni, siano tali da non comportare cause di errore nella esecuzione dei controlli - come è facile che avvenga, senza l'adozione di accorgimenti ad hoc, specie nelle reti idrauliche lunghe e complesse - e che l'adozione dei predetti accorgimenti sia posta in diretta relazione con le proprietà fisico chimiche dei liquidi da misurare (densità, viscosità, stato termico ecc.);
- 2 - detta necessità si pone, in ogni caso, per impianti muniti di misure campioni fisse, della capacità di 5 kl ed oltre, e si pone altresì nel caso di misure campioni di capacità minore (0,5, 1 e 2 kl), quando, a giudizio di questo Ministero, le caratteristiche della rete idraulica o dei prodotti da misurare, lo richiedano;
- 3 - detta necessità può non verificarsi, quando la misura impiegata sia di capacità inferiore a 5 kl ed il suo collegamento idraulico col misuratore in prova sia tale (per brevità delle tubazioni e per assenza di derivazioni, gomiti, raccordi, valvole e rubinetterie accessorie, ecc.) da offrire, a giudizio di questo Ministero, una sufficiente garanzia di non interferenza, nella esecuzione delle operazioni di controllo;
- 4 - detta necessità non sussiste, quando la misura campione risulti del tutto svincolata da tubazioni fisse e sia impiegata mediante collegamento diretto, ed condotto di erogazione del misuratore (tubo flessibile od organo analogo), alla stessa stregua delle misure portatili, da 5 a 100 litri, usate per la verifica dei misuratori stradali.

In questo ultimo caso, ovviamente, l'impianto di prova deve intendersi ridotto alla pura e semplice disponibilità, in loco, di una misura campione da 500, 1000 o 2000 litri; sia pure corredata da serie di misure di capacità inferiore, e dalle usuali attrezzature accessorie, atte a consentire l'agevole movimentazione del liquido di prova.

In ordine a quanto precede, e ferma restando la competenza di questo Ministero nell'esaminare preventivamente e risolvere - sulla base della documentazione fornita dall'interessato - i casi dubbi di cui al punto 3, si dispone che, nei casi di cui al punto 4, secondo comma, i dipendenti Uffici metrici ammettano alla verifica prima, di collaudo e periodica, senza altra formalità, i misuratori volumetrici installati in opera e, per quanto occorra, le relative misure campioni.

La suddetta autorizzazione presuppone e conferma che le misure di che trattasi, quando siano usate per più misuratori, ubicati in posti diversi su all'interno della stessa azienda, possano essere resi mobili, sia collocandole su veicoli di qualsiasi natura - semoventi o meno; con o senza binario - e sia di un sistema autonomo di ruote, facente parte della struttura di sostegno.

Ovviamente, in qualsiasi caso, le misure stesse dovranno essere provviste dei necessari dispositivi atti ad ottenerne e ad indicarne il necessario livellamento, nonché ad assicurarne la stabilità in sito, nel corso delle operazioni di verifica.

La presente circolare si rimette, per conoscenza, al Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Dogane e delle Imposte Indirette, affinché voglia compiacersi prendere atto che, in tutti i casi in cui i dipendenti Uffici provinciali metrici si varranno della suindicata autorizzazione, questo Ministero non darà luogo ad alcuno specifico provvedimento. A tutti i fini di cui al paragrafo B) della più volte citata C.M. 18 agosto 1966, n. 4468, pertanto, le "dichiarazioni di agibilità" ivi contemplate, dovranno intendersi acquisite come implicite, ai sensi della presente circolare e debitamente convalidate attraverso l'apposizione dei prescritti bolli di verifica prima e periodica, da parte degli Uffici metrici competenti.

Gli Ispettori metrici sono incaricati della esecuzione della presente circolare, che dovrà essere comunicata ai funzionari addetti e resa nota ai fabbricanti metrici ed aziende interessate.

p. IL MINISTRO

F.to Mammi

P.c.c.:

L'ISPETTORE CAPO CENTRALE

*F. Mammi*